



COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

REGISTRO DI SETTORE	
N.	DEL
44	16.04.2019

REGISTRO GENERALE	
N.	DEL
534	16.04.2019

SEGRETARIO COMUNALE

Ufficio Contenzioso

DETERMINAZIONE

☒ DI IMPEGNO SPESA

☐ DI LIQUIDAZIONE SPESA

☐ DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

☐ SENZA RICHIESTA DI PARERE FINANZIARIO

OGGETTO:	AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. GIUSEPPE FORTUNATO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR CALABRIA CATANZARO N. 602/2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 54/2019 E N. 80/2019.
----------	---

CODICE C.U.P.		☒ NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
---------------	-------	---

CODICE C.I.G.	☒ NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
	☐ DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO

PARERI PREVENTIVI RICHIESTI	UFFICI/O RAGIONERIA	SEGRETARIO
	☒ SI ☐ NO	☐ SI ☒ NO

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Sindacale prot. 5681 del 27.02.2019 di conferimento alla sottoscritta della "Direzione dell'Ufficio Legale" del Comune di Praia a Mare;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si autorizzava il Sindaco P.T. a alla proposizione del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 602/2019 emessa dal TAR Calabria-Catanzaro;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, che ha rettificato l'importo indicato al punto n. 2 lett. b del deliberato della Deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2019;

VISTO il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale ed in particolare l'art. 6 "INCARICHI ESTERNI" a norma del quale "1. E' facoltà della Giunta, nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio – in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale e comunque di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Ufficio Legale – attribuire un mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.";

ATTESO che l'unico legale ad oggi assegnato all'Avvocatura Comunale non è abilitato al patrocinio presso le alte magistrature e doversi quindi procedere alla individuazione di un Avvocato esterno, che possa assicurare la necessaria attività legale volta a tutelare gli interessi dell'Ente;

ATTESO CHE:

- l'art. 4 del decreto legislativo 50/2016 dispone che: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica». L'art. 17 prevede che: «le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi» aventi uno degli oggetti indicati nell'elenco dello stesso art. 17. Tra questi, al punto d) sono inseriti i servizi legali e, in particolare, le prestazioni professionali rese da un avvocato;

- sussistendo contrasti tra la magistratura contabile ed amministrativa in ordine all'inquadramento giuridico delle diverse fattispecie e alla disciplina applicabile e stante l'avvertita esigenza di intervenire per l'esistenza di dubbi interpretativi insorti negli operatori del settore in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (che ha profondamente innovato la materia dell'affidamento dei servizi legali, oltre che per la riscontrata disomogeneità dei procedimenti amministrativi seguiti dalle diverse amministrazioni per l'affidamento dei servizi in questione) l'ANAC nell'ambito del nell'esercizio del potere di regolazione riconosciute dall'art. 213, comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato Commissione Speciale sulle linee guida adottate da Anac sull'affidamento dei servizi legali;

- con parere datato 9.04.2018, reso il 3.08.2018 il Consiglio di Stato, in parte cambiando il proprio orientamento precedente ha osservato che *"(...) Le prestazioni di servizi legali – alla luce della causa, intesa come funzione economico-individuale dell'operazione negoziale – possono essere inquadrate in due differenti tipologie di contratti a seconda della esigenze da soddisfare e dunque della funzione svolta. In primo luogo, viene in rilievo il contratto d'opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente*

proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.). E' questa l'ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. (...). In secondo luogo, può venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l'appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 cod. civ.). I servizi legali, avendo riguardo alla funzione concreta perseguita dalle parti, possono essere resi anche in questo diverso contesto negoziale. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più N. 01502/2017 AFFARE professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso del cliente stesso. (...)"; ha però concluso ritenendo che "(...) Ne consegue che i contratti aventi ad oggetto servizi legali, espressamente menzionati nell'art. 4, sono soggetti al rispetto dei principi generali del Codice anche quando non costituiscono appalti.(...);

- sempre nel suddetto parere si legge: "(...) **I servizi legali** di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), per quanto esclusi dall'applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti, **devono, pur sempre, essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità** (nonché, ma non rilevanti in questa sede, principi di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica). Le linee guida cercano, pertanto, di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti in ordine alla modalità più opportuna di traduzione pratica dei suddetti principi nella scelta del professionista. L'indicazione proveniente dalle linee guida alle stazioni appaltanti è quella di predisporre un elenco di professionisti dal quale attingere al momento del N. 01502/2017 AFFARE conferimento dell'incarico, eventualmente suddivisi per settore di competenza e costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale (punto 3.1.3)";

VISTE le Linee Guida ANAC n. 12 "Affidamento dei Servizi Legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24.10.2018;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 7.03.2018 l'Amministrazione Comunale di Praia a Mare è stata decisa la costituzione di un elenco di avvocati di fiducia per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell'Ente;
- con determinazione n. 89 del 21.08.2018 Reg. Serv. n. 1363 del 21.08.2018 Reg. Gen. la Responsabile Ufficio Contenzioso, a seguito di pubblicazione e diffusione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di Catanzaro e di Paola, ha approvato l'Albo degli Avvocati di Fiducia del Comune di Praia a Mare (CS);

DATO ATTO, altresì, che la Giunta ha deliberato di procedere - stante il carico di lavoro per l'unico legale ad oggi assegnato all'Avvocatura Comunale - ad affidare ad Avvocato esterno il suddetto incarico demandando alla sottoscritta Responsabile dell'Ufficio Legale - Contenzioso l'adozione degli atti gestionali occorrenti per l'affidamento dell'incarico professionale a professionista/i presenti nell'Albo e uniformandosi agli indirizzi definiti nello stesso atto di Giunta Comunale;

RITENUTO in applicazione del principio di proporzionalità, l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000 euro, analogamente a quanto consentito per gli incarichi di progettazione (art. 31, comma 8) e, più in generale, per gli affidamenti di appalti entro la predetta soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2.

VISTO l'Albo dei Professionisti approvato e tenuto conto delle specifiche competenze tecniche richieste per lo svolgimento dell'incarico, applicando, altresì il principio di equa distribuzione degli incarichi indicato dalla Commissione del Consiglio di Stato e recepito nelle richiamate Linee Guida ANAC;

RILEVATO che, l'Avvocato Giuseppe Fortunato, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione n. 89 del 21.08.2018, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 9737/2019 depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina n. 89 del 21.08.2018;

REPUTATO inoltre confermato il principio di efficacia del presente provvedimento amministrativo, per la corrispondenza dell'atto rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico a cui è preordinato;

ACQUISITA l'autocertificazione relativa alla regolarità contributiva del citato legale, agli atti;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 4 del D.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71) ai sensi del quale "Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

REPUTATO necessario, al fine di mantenere il controllo della spesa, e in applicazione di quanto previsto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248), far sottoscrivere ai legali al momento dell'accettazione dell'incarico un apposito disciplinare che ne regolamenti le prestazioni professionali e disporre sin da ora l'impegno di spesa per l'intero giudizio;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il nuovo Regolamento per l'acquisizione in economia dei lavori - servizi e forniture (d.lgs. 18.04.2016 n. 50) approvato con deliberazione di CC n. 15 del 19.05.2016;

VISTI in particolare: l'art. 3 comma 1 lett. q) e l'art. 7 comma 3 per cui è possibile procedere nel caso de quo all'affidamento diretto dell'incarico;

RITENUTA la specifica competenza in materia per come desunta dal CV e la pregressa proficua collaborazione con questo Ente;

VISTO lo schema del "Disciplinare di incarico per prestazioni professionali" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il preventivo rimesso dall'Avv. Giuseppe Fortunato ed acquisito al prot. n. 9737/2019 con il quale il legale ha accettato l'incarico per il corrispettivo di € 5.282,28 onnicomprensive per l'attività professionale con applicazione dei minimi tariffari;

RITENUTO pertanto, doversi procedere al conferimento dell'incarico professionale nonché all'assunzione dell'impegno di spesa in favore dell'Avv. Giuseppe Fortunato, con studio in Praia a Mare alla Via P. Mancini n. 1 c.f. FRT GPP 59M08 G975S;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione n. 8 del 18.03.2019;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati:

DI INCARICARE l'Avv. Giuseppe Fortunato del foro di Paola per la rappresentanza e l'assistenza legale dell'Ente nel procedimento, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 54/2019 e n. 80/2019, di proposizione del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 602/2019 emessa dal TAR Calabria-Catanzaro;

DI APPROVARE lo schema del DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE, all'uopo predisposto da questo Ufficio, da sottoscrivere con l'Avvocato come sopra nominato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE la somma di € 5.282,28 (cinquemiladuecentottantadue/28) sul bilancio di previsione 2019 intervento 1.01.08.03, come da preventivo del legale con nota prot. 9737/2019;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti previsti ai sensi di legge, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e), della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 9, DEL D. LGS. 267/2000.





COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

DISCIPLINARE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA A DIFESA DEL COMUNE DI PRAIA A MARE

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa comunale,

T R A

il Comune di Praia a Mare (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso – Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO, ai sensi del provvedimento Decreto Sindacale prot. 5681 del 27.02.2019, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Praia a Mare, Piazza Municipio n. 1, ;

E

l'Avv. Giuseppe Fortunato, nato a _____ il _____ con studio professionale in _____ Via _____ n° _____ -
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____, Polizza Assicurativa n. _____;

Premesso:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si autorizzava il Sindaco P.T. alla proposizione del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 602/2019 emessa dal TAR Calabria-Catanzaro e all'atto di indirizzo per nomina legale esterno, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 80 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha proceduto a rettificare l'importo indicato al punto n. 2 lett. b del deliberato della Deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2019;
- Che con la determinazione adottata dal Responsabile dell'Ufficio Legale n. _____ del _____ Reg.Gen. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.-D.L.vo n. 267/2000, si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla approvazione dello schema del presente disciplinare;

Visto il D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani), convertito in legge n. 248/2006;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - SPECIFICAZIONE DELL'INCARICO

L'incarico è conferito per assistenza e difesa legale nel procedimento di proposizione del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 602/2019 emessa dal TAR Calabria-Catanzaro.

L'Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'Avv. si impegna altresì a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Nel corso dell'incarico il legale con riferimento alla controversia affidata s'impegna a:

- a. definire la strategia difensiva d'intesa con l'Amministrazione nella persona del responsabile del Servizio interessato e del Sindaco;
- b. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
- c. prospettare eventuali soluzioni e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune;
- d. l'amministrazione, per il tramite del responsabile del servizio competente, metterà a disposizione dell'avvocato: la copia conforme della delibera di Giunta di adesione alla mediazione, il relativo decreto sindacale di nomina, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia.

Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile;

e. l'Avvocato si impegna ad eseguire personalmente – salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente disciplinare- il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense. Si obbliga, unitamente ai suoi eventuali sostituti, all'osservanza degli obblighi derivanti dal DPR 62 del 16.04.2013 (regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici), per quanto compatibili con l'attività di servizi legale del presente disciplinare. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 1456 del cod. civ.;

f. INCOMPATIBILITA' - L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione” e dell’ordinamento deontologico professionale, nonchè l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato s’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione entro dieci giorni dall’insorgere di una delle predette condizioni, l’Amministrazione agirà secondo legge per revocare l’incarico. Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non aver in corso comunanza di interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss del c.c.. A tale fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;

g. DOVERE D’INFORMAZIONE - L’Avvocato incaricato, si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l’Amministrazione circa l’attività di volta in volta espletata mediante contatto diretto col Sindaco e/o assessore delegato, nonché col responsabile del servizio interessato;

h. i documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, sono di volta in volta digitalizzati dalla copia originale e spediti via Mail al responsabile del servizio competente che cura la tenuta del fascicolo e gestisce la spesa della procedura;

Art. 2 - DELEGA A TERZI PROFESSIONISTI L’Avvocato potrà, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Praia a Mare, avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell’incarico conferitogli pur rimanendo unico responsabile nei riguardi dell’Amministrazione committente.

Art. 3 - COMPENSI E SPESE Il compenso dovuto per l’attività professionale in oggetto viene fissato concordemente in complessivi € 5.282,28 (cinquemiladuecentottantadue/28), inclusa I.V.A. e C.P.A. e spese generali per competenze. I compensi pattuiti comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il professionista si obbliga ad astenersi dall’espletare prestazioni professionali estranee alla procedura di cui al presente disciplinare non coperte da regolari preventivi impegni di spesa, pena il loro mancato riconoscimento. A tal fine, laddove in relazione ai singoli procedimenti sia necessario sostenere costi aggiuntivi per il tipo di azione di recupero intrapresa, il professionista

ne informerà preventivamente l'Ente affinché sia assunto il relativo impegno contabile. La liquidazione della spesa avverrà previa emissione di apposita fattura elettronica. Al professionista potrà essere riconosciuto previa richiesta ed emissione di fattura elettronica la corresponsione di un anticipo fino al 30% dell'importo contrattuale stabilito.

ART. 4 - RECESSO L'“Amministrazione” ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

ART. 5- RINUNCIA ALL'INCARICO L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta, non sia stata completata, il compenso sarà ridotto in proporzione. In disaccordo le parti concordano sin d'ora di liquidare il compenso quanto pattuito.

ART. 6 - DOVERE DI RISERVATEZZA L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui al Regolamento 679/2016/UE e presta il consenso, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

ART. 8 - CONDIZIONI FINALI La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il presente atto, viene redatto in carta libera in tre originali e si compone di n. 7 pagine ed è soggetto a registrazione a cura dell'Amministrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

PER IL COMUNE DI PRAIA A MARE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto di conferimento dell'incarico di cui in premessa. ART. 1 - SPECIFICAZIONE DELL'INCARICO - Art. 2 - DELEGA A TERZI PROFESSIONISTI - ART. 3 COMPENSI E SPESE - ART.4 – RECESSO - ART. 5- RINUNCIA ALL'INCARICO- ART. 6 - DOVERE DI RISERVATEZZA- ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 8 – CONDIZIONI FINALI

PER IL COMUNE DI PRAIA A MARE

IL PROFESSIONISTA

INFORMATIVA PRIVACY

Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati – Affidamento Servizi Legali

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Praia a Mare con sede in Piazza Municipio n. 1, Praia a Mare (CS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Il Comune di Praia a Mare garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE).

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo
Ing. Francesco Scalise	02729450797	Giorgio Pinna 29	88046	Lamezia Terme (CZ)	Ing. Francesco Scalise

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato tramite il recapito istituzionale servizicst@asmecal.it.

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE).

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:
- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE).

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) .

Il Comune di Praia a Mare dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5. Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE).

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE).

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

Per accettazione e presa visione

Luogo e data - Firma

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. GIUSEPPE FORTUNATO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR CALABRIA CATANZARO N. 602/2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 54/2019 E N. 80/2019.

IMPEGNO N. 288 /2019

ACCERTAMENTO N.

PARERE

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE IN QUANTO _____

Praia a Mare, 16.04.2019 (esecutività dell'atto)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PT.

Sig.ra Teresa GRISOLIA